Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 gennaio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

Decreto 5 agosto 1951
registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1951
registro Difesa-Marina n. 14, foglio n. 230

E' concessa la sottonotata decorazione al valor di marina:

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE

ACETI Mario di Giovanni Battista, di anni 22, da Romano Lombardo (Bergamo), fante. — In servizio di vigilanza lungo la costa di un'isola, gettandosi in acqua completamente vestito accorreva in soccorso del capitano di un motoveliero greco, precipitato in mare durante una violenta burrasca. Nonostante la violenza del mare, riusciva a trascinare a riva il pericolante, salvandolo da morte sicura e trasportandolo — poi — a spalla, in località viciniora per le cure del caso. Esempio di altruismo e di sereno coraggio.
(Isola di Sichino — Cicladi, 30 aprile 1942).

(6249)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1951, n. 1558.

Concessione di un contributo straordinario di lire 40 miliardi all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso un contributo straordinario di lire 40 miliardi all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per provvedere alla esecuzione di lavori di sistemazione generale, di rettifica e di depolverizzazione di strade statali dell'Italia meridionale ed insulare.

La spesa predetta sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4 miliardi all'anno a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1959-60.

Art. 2.

Allo scopo di iniziare e portare a compimento i lavori di cui al precedente articolo in periodi di tempo abbreviati, l'A.N.A.S. è autorizzata ad assumere impegni in misura eccedente gli stanziamenti, entro i seguenti limiti: lire 4 miliardi nell'esercizio 1950-51, lire 12 miliardi nell'esercizio 1951-52, lire 12 miliardi nell'esercizio 1952-53 e lire 12 miliardi nell'esercizio 1953-54.

Per far fronte ai pagamenti in misura eccedente le somme stanziate in ogni esercizio, ai sensi del secondo comma del precedente articolo, l'A.N.A.S. potrà stipulare, occorrendo, anticipazioni con la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche ed altri Istituti di credito, di assicurazioni o di previdenza. Tali operazioni possono essere concluse anche in deroga alle norme di legge, di statuto e di regolamento che disciplinano l'attività dei singoli Istituti mutuanti.

Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 4 miliardi da stanziare nell'esercizio 1950-51 viene destinata una corrispondente aliquota del ricavato del prestito autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040, di cui al terzo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S.

Con gli stessi provvedimenti sarà stabilita la quota sulle autorizzazioni previste dalla presente legge da destinare agli oneri di carattere generale in dipendenza dell'attuazione della legge stessa, ivi compresi gli interessi per le eventuali anticipazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559.

Disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromati delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, nè superiore a 80° dell'alcolometro ufficiale adottato dalla Amministrazione finanziaria, ferma restando la gradazione massima stabilita dalle leggi fiscali per l'acquavite di vino.

Art. 2.

Le acqueviti poste in commercio debbono essere stabilmente limpide e non debbono contenere acidi minerali, metalli tossici, sostanze estranee alla loro specifica composizione e, comunque, nocive alla salute, salvo

quelle tolleranze normali che, per ciascuna specie, tenuto conto dello stato di invecchiamento, corrispondono alla migliore tecnica praticata nella lavorazione e nella conservazione.

Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto dei Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e foreste, sentito il parere dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentite:

1) l'addizione di acqua distillata per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 40°, nè superiore ai 60°;

2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2%

3) la colorazione a mezzo di caramello;

4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata.

Art. 4.

Le denominazioni di « acquavite », di « acquavite di vino », di « distillato di vino » o di « arzente » sono riservate alla acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

E' tollerata, per i vini acescenti, un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili

E' consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa od alcolica di dette sostanze. L'aggiunta della infusione alcolica non può essere superiore al 3%.

L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento nè interno, nè esterno.

Art. 5.

Le denominazioni di « acquavite di vinaccia » o di « distillato di vinaccia » o di « grappa » sono riservate all'acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione delle vinacce.

E' consentita l'aromatizzazione complementare con seme di anice o con altre sostanze vegetali innocue.

Art. 6.

Le denominazioni di « acquavite o distillato di ciliegia », di « acquavite o distillato di prugna », di « acquavite o distillato di pesche » e di « acquavite o distillato di albicocche », sono riservate alle acqueviti rispettivamente ottenute dalla distillazione del mosto fermentato della frutta del ciliegio, del pruno, del pesco e dell'albicocco, nelle loro varie specie, in presenza o in assenza dei loro noccioli.

Art. 7.

Le denominazioni di « acquavite o distillato di sidro » oppure di « acquavite o distillato di mele » e di « acquavite o distillato di pere », sono riservate all'acquavite ottenuta dalla distillazione del mosto fermentato, rispettivamente di mele e di pere.

Art. 8.

Le denominazioni di « rhum », « rum » o « tafià », nonchè di « acquavite di canna » o di « distillato di canna », sono riservate alle acqueviti ottenute dalla distillazione del mosto fermentato della canna di zucchero o dei melassi della stessa.

E' consentita l'aggiunta di alcole etilico rettificato, purchè almeno un terzo della gradazione alcolica derivi dal prodotto originale.

Qualora l'aggiunta di alcole superi il limite previsto nel comma precedente o si ricorra alla aromatizzazione complementare le denominazioni di « rhum », « rum » e « tafià » possono usarsi soltanto se integrate con l'indicazione « di fantasia » scritta con caratteri di uguale grandezza e visibilità.

Art. 9.

Le denominazioni di « acquavite di cereali », di « distillato di cereali », di « wisky », o di « wiskey », sono riservati all'acquavite ottenuta dalla distillazione dei mosti fermentati di cereali, previa saccarificazione.

E' consentita l'aggiunta di alcole etilico rettificato.

Art. 10.

Con decreto dei Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e foreste, sentito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, può essere autorizzata la produzione e la immissione al commercio di acqueviti, ottenute dalla distillazione di frutta o di sostanze vegetali diverse da quelle contemplate negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Nel decreto di autorizzazione potrà essere consentita la aromatizzazione.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e di esso deve farsi menzione nell'etichetta prescritta dall'art. 17.

Art. 11.

Dalla data di pubblicazione del decreto indicato nell'articolo precedente, la denominazione di « acquavite » e di « distillato », seguito dal nome del frutto o della sostanza alla quale si riferisce l'autorizzazione sono riservate per distinguere l'acquavite ottenuta dalla distillazione di mosto fermentato del frutto o della sostanza stessa.

Art. 12.

Le acqueviti importate debbono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia.

Art. 13.

Il Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con quelli delle finanze e dell'agricoltura e foreste può autorizzare la produzione di acqueviti, destinate alla esportazione, aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge, e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel paese importatore, e può altresì autorizzare l'imbottigliamento delle acqueviti in recipienti di capacità diversa da quelli indicati al successivo art. 16.

Art. 14.

La parola « brandy », senza altra aggiunta in lingua straniera, può essere usata soltanto in sostituzione delle denominazioni indicate nell'art. 4 e deve essere seguita da una delle denominazioni stesse. In aggiunta alla indicazione di un frutto, può essere usata solamente per contraddistinguere liquori dolcificati, prodotti a base del rispettivo frutto.

Art. 15.

Le denominazioni straniere in uso nel commercio, non espressamente richiamate nella presente legge, possono essere adottate per contraddistinguere le acqueviti previste negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, purchè alla dicitura straniera segua la corrispondente denominazione italiana.

Si osservano in ogni caso le convenzioni internazionali.

Art. 16.

L'imbottigliamento delle acqueviti deve essere fatto in recipienti della capacità di litri 2, litri 1,500, litri 1, litri 0,750, litri 0,500, litri 0,250, litri 0,100.

Ciascun recipiente deve avere un contenuto effettivo in idrati corrispondente alla sua capacità.

I recipienti per i mostrini di assaggio, devono avere una capacità inferiore a litri 0,100, e possono avere qualsiasi contenuto effettivo.

E' ammessa la tolleranza di non oltre il 3% nel quantitativo di idrati indicato in etichetta.

Art. 17.

Il contrassegno di Stato previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito in legge 3 aprile 1933, n. 353, modificato dalla legge 22 luglio 1939, n. 1096, deve avere, per le acqueviti, caratteristiche particolari da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la industria e il commercio.

Le indicazioni prescritte dall'art. 3 del decreto predetto debbono essere inserite nella etichetta principale o in una etichetta aggiuntiva, applicata nello stesso verso del recipiente.

Tutte le suddette indicazioni debbono essere apposte sulle etichette con caratteri leggibili e indelebili e, quando si riferiscono all'impresa che esegue l'imbottigliamento ed al Comune ove questo viene effettuato, le lettere debbono essere di dimensioni non inferiori a due millimetri.

I recipienti tenuti per la mescita nei pubblici esercizi debbono conservare la loro etichetta originaria fino ad esaurimento del contenuto.

Art. 18.

La produzione ed il commercio delle acqueviti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste ferma restando la competenza, in materia, del Ministero delle finanze e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Per l'accertamento delle infrazioni alle norme contenute nella presente legge si applicano, in ogni caso, le disposizioni relative alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, in quanto compatibili.

Art. 19.

Chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio bevande, aventi composizioni o requisiti diversi di quelli previsti dalla presente legge, con denominazioni, segni, scritte o illustrazioni tali da indurre a ritenere che si tratti di acqueviti, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a lire centomila.

La stessa pena si applica anche quando per tali bevande le denominazioni stesse siano accompagnate da termini rettificativi come « tipo », « uso », « gusto », o simili, e anche quando le denominazioni, segni, figure, iscrizioni o illustrazioni suddette siano apposte soltanto sulle confezioni esterne, sugli imballaggi o sulle carte di commercio.

Art. 20.

Chiunque, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni, produce, per farne commercio, acqueviti diverse da quelle indicate negli articoli da 4 a 9 o preparate in modo diverso da quello previsto negli articoli da 1 a 9, è punito con la multa fino a lire centomila.

La stessa pena si applica a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio le acqueviti suddette.

Art. 21.

Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli articoli 15, 16 e 17 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire settantamila.

Art. 22.

In caso di condanna per i reati previsti negli articoli precedenti è sempre ordinata la confisca dei prodotti sequestrati e la pubblicazione per estratto della sentenza.

Nei casi più gravi il giudice può applicare la sospensione dall'esercizio dell'industria e del commercio fino a tre mesi.

La sospensione è sempre applicata nel caso di recidiva.

Art. 23.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Tuttavia, fino ad un anno dalla data predetta è consentita la vendita delle acquiviti prodotte anteriormente anche se abbiano caratteristiche, denominazioni e confezionamenti non corrispondenti alle norme della presente legge, e di qualsiasi altra bevanda, prodotta e posta in commercio prima di tale data, con denominazioni vietate o comunque riservate alle acqueviti. Tale termine è ridotto a sei mesi per le vendite effettuate dal produttore.

E' in ogni caso salva l'osservanza delle convenzioni internazionali.

Art. 24.

Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — VANONI — FANFANI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1560.
Ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La ritenuta straordinaria sugli stipendi dei magistrati, istituita dall'art. 6 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, e modificata dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2775, e dalla legge 8 luglio 1929, n. 1276, è stabilita nella misura del 0,30 per cento sul trattamento globale stabilito dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni e sul trattamento economico della magistratura.

La disposizione del comma precedente ha decorrenza dalla entrata in vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1951, n. 1561.
Modificazioni al trattamento economico dei membri dei Comitati di liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro in agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, che approva il regolamento per la esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450;

Visti i regi decreti 2 ottobre 1921, n. 1367 e 4 marzo 1926, n. 460, che apportano modificazioni al predetto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 101 del regolamento per l'esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, approvato con il decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, è sostituito dal seguente:

« Ai membri dei Comitati di liquidazione spettano le seguenti competenze:

1) una medaglia di presenza di L. 1500 per il presidente e di L. 1000 per gli altri membri per ciascuna giornata di adunanza;

2) per i membri i quali non risiedono nel luogo in cui si riunisce il Comitato una indennità giornaliera di L. 750 per i giorni di durata di ogni sessione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dall'ultimo comma dell'art. 88.

Le relative spese sono a carico dell'Istituto assicuratore ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1951

EINAUDI

PICCIONI — RUBINACCI — ZOLI — VANONI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 7. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1951.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pescara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pescara n. 20863, in data 9 ottobre 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Giannini Vittorio, rappresentante del Genio civile, richiesta dalla Amministrazione interessata, in quanto trasferito ad altra sede, con il geom. capo Anelli Gaetano dello stesso Genio civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Giannini Vittorio è sostituito con il geom. capo Anelli Gaetano, quale rappresentante del Genio civile, nella Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1951

p. *Il Ministro*: MURDACA

(154)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Massa Carrara n. 26197, in data 17 novembre 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Marsili Evio rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Associazione sindacale degli industriali) in quanto trasferito ad altra sede, con il dott. Schenone Giovanni della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Marsili Evio è sostituito con il dott. Schenone Giovanni, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1951

p. *Il Ministro*: MURDACA

(155)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1951.

Modificazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Ravenna, approvato con decreto Ministeriale in data 20 marzo 1947;

Vista la deliberazione in data 29 ottobre 1951 del Consiglio di amministrazione del Monte anzidetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 3, 6, 7, 42, 43, 46, 48, 55 e 58 dello statuto del Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna, sono modificati come indicato nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

(119)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Gorizia, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 gennaio 1943;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 24 novembre 1950, 21 giugno 1951 e 4 ottobre 1951;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, allegato al presente decreto e composto di n. 72 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

Statuto della Cassa di risparmio di Gorizia

TITOLO I

Origine, scopo, sede, patrimonio, durata.

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Gorizia trae origine dalla fondazione del conte Giuseppe della Torre, istituita il 18 maggio 1831.

E' costituita in ente morale autonomo, con propria amministrazione e con proprio patrimonio, è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia, esplica la sua attività in base ad esse ed alle norme del presente statuto.

La Cassa di risparmio ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a risparmio, in conto corrente e di altra natura in conformità delle leggi vigenti, trovando ad essi conveniente collocamento e devolvendo gli utili netti disponibili ad erogazioni di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 2.

La Cassa di risparmio ha la propria sede legale e la Direzione generale a Gorizia. Essa esplica la sua attività nella provincia di Gorizia, può avere dipendenze, agenzie e recapiti nella Provincia medesima, e, previa autorizzazione a sensi di legge, anche fuori di essa ed estendere la attività stessa anche fuori della zona territoriale di sua competenza.

E' autorizzata ad esercitare il credito su pegno e, a mezzo di propria speciale Sezione, il credito fondiario, a norma delle leggi vigenti ed in conformità alle apposite disposizioni contenute nel presente statuto.

La predetta Sezione di credito fondiario, tutte le gestioni e tutti i servizi della Cassa di risparmio hanno in comune gli organi amministrativi della Cassa medesima e sono soggetti alle norme del presente statuto.

La Cassa di risparmio, la Sezione di credito fondiario, le gestioni ed i servizi suddetti sono indicati in appresso come « Istituto » quando le norme statutarie li riguardano nel loro complesso.

Art. 3.

L'Istituto fa parte della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;

b) dal fondo di riserva federale;

c) da altri fondi eventuali costituiti per scopi speciali.

Il patrimonio della Sezione di credito fondiario è costituito:

a) dal capitale fondazionale di L. 9.000.000;

b) dal fondo di riserva di L. 500.000 e successivi aumenti;

c) da altri fondi eventuali costituiti per scopi speciali.

Art. 5.

L'Istituto ha durata indefinita e potrà cessare la sua attività soltanto nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento e di liquidazione il fondo residuo disponibile dopo soddisfatte tutte le obbligazioni dell'Istituto, dev'essere destinato ad opera di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità a vantaggio della popolazione della provincia di Gorizia.

A garanzia degli obblighi assunti dalla Cassa verso i pensionati ed i dipendenti, in attività di servizio, sia della Cassa stessa che del cessato Istituto di credito fondiario del Friuli orientale, e incorporato in base alla legge 3 giugno 1938, n. 1088, è costituito un Fondo pensioni che rimane assegnato in ogni caso ai fini per i quali è stato costituito e che continuerà a sussistere anche nel caso previsto dal secondo comma del presente articolo, escluso qualsiasi diritto o pretesa dei creditori dell'Istituto.

Art. 6.

Sono organi per l'amministrazione dell'Istituto:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Comitato;

c) il presidente;

d) il Collegio sindacale;

e) il direttore generale.

TITOLO II

Consiglio d'amministrazione.

Art. 7.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio d'amministrazione composto dal presidente, dal vicepresidente e da sette consiglieri.

Il presidente ed il vicepresidente sono nominati in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Gli altri sette consiglieri sono nominati, sentito il parere della Presidenza della Cassa:

due dal Prefetto di Gorizia;

uno dalla Deputazione provinciale di Gorizia;

uno dal Consiglio comunale di Gorizia;

uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia;

uno dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, in Venezia;

uno dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, in Roma.

Art. 8.

Il presidente ed il vicepresidente durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica al massimo quattro anni, decorrenti dalla data della nomina ma possono essere rieletti.

Allo scopo di rendere possibile una periodica rotazione nel Consiglio, quando almeno quattro consiglieri abbiano compiuto un biennio di carica, sarà provveduto alla estrazione a sorte di tre nominativi fra tutti i consiglieri (esclusi presidente e vicepresidente) con anzianità di carica superiore ai due anni.

I nominativi estratti saranno comunicati agli enti elettori per la sostituzione: gli enti stessi potranno però anche rieleggerli.

I membri nominati, in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica fino alla data in cui avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

I membri scaduti o sorteggiati rimangono in carica fino a che non subentrino i loro successori.

Art. 9.

Non possono fare parte del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fra di loro fino al 3° grado incluso; i parenti e gli affini, fino al 3° grado incluso, dei sindaci, dei dirigenti e del personale in genere dell'Istituto; coloro che abbiano una carica direttiva od amministrativa oppure prestino opera comunque retribuita nello interesse di aziende di credito aventi sede o dipendenza nella provincia di Gorizia; i pensionati ed in genere gli ex dipendenti dell'Istituto e del cessato Istituto di credito fondiario del Friuli orientale; coloro che abbiano causato perdite all'Istituto o che siano con esso in lite sia quali attori che quali convenuti; coloro che non abbiano la residenza stabile nella provincia di Gorizia.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi nei casi di incompatibilità previsti o dal presente statuto o da disposizioni di legge saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio d'amministrazione il quale prenderà iniziativa per la sostituzione.

Art. 10.

Le funzioni del presidente e del vicepresidente e degli altri membri del Consiglio sono gratuite, tuttavia, per l'intervento alle riunioni del Consiglio, del Comitato, delle Commissioni consultive e di sconto, per il servizio giornaliero di Presidenza e per incarichi speciali, spetta a ciascuno degli amministratori una medaglia di presenza che verrà fissata dal Consiglio d'amministrazione in armonia con le disposizioni vigenti in materia.

Nel caso di viaggi, compiuti nell'interesse dell'Istituto, verrà corrisposta, oltre al rimborso delle spese di trasporto, una diaria per ogni giornata di assenza fuori sede, da fissarsi come al comma precedente.

Ai consiglieri non residenti a Gorizia vengono rimborsate le spese di viaggio necessarie per l'intervento alle sedute da località site nella zona di azione dell'Istituto.

A ciascun consigliere non potrà però mai competere più di una medaglia di presenza o più di una diaria in una stessa giornata.

Nessun consigliere può ricevere retribuzione per l'opera prestata, in affari riguardanti l'Istituto, quando pure ciò avvenga nell'esercizio della sua professione.

Art. 11.

Spettano al Consiglio d'amministrazione, entro i limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione dello Istituto.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni in materia di concessione di crediti, e di altre operazioni, servizi e provvedimenti ad altri minori organi aziendali.

Tali deleghe di poteri avranno effetto per periodi non superiori ad un anno con facoltà di riconferma integrale o parziale per ulteriori periodi di eguale durata.

E' in facoltà del Consiglio d'amministrazione di revocare in qualsiasi momento, quando esso ne ravvisi la necessità, in tutto od in parte i poteri delegati ad altri organi amministrativi.

Art. 12.

Il Consiglio si raduna normalmente una volta al mese e tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano, con istanza scritta o motivata, almeno quattro consiglieri oppure il Collegio sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente, od, in sua assenza, dal vicepresidente; in caso di assenza di entrambi dal consigliere più anziano. Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano in età.

Le funzioni di segretario del Consiglio vengono assunte dal direttore generale.

Art. 13.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri, compresi nel numero il presidente o chi lo sostituisce.

Occorre la presenza del presidente o del vicepresidente e di almeno altri sei consiglieri per deliberare sui seguenti argomenti:

1) modificazioni statutarie;

2) approvazione dei bilanci e ripartizione degli utili;

3) nomina o revoca del direttore generale.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni relative al contenuto e ai limiti delle deleghe di poteri ad altri organi aziendali, occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 14.

Le deliberazioni su questioni riguardanti i consiglieri, i membri del Collegio sindacale ed il direttore generale, oppure su argomenti di carattere riservato, sono adottate a scrutinio segreto. A richiesta anche di un solo membro del Consiglio la votazione può avvenire a scrutinio segreto, su qualsiasi altro argomento all'ordine del giorno. In tutti i casi di votazioni segrete, se vi è parità di voti, la proposta si intenderà respinta.

Le discussioni e le deliberazioni riguardanti le persone di cui sopra sono fatte in assenza degli interessati; se l'interessato sarà il direttore generale fungerà da segretario un consigliere che verrà designato da chi presiede la riunione.

Art. 15.

Il consigliere che non interviene per tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio d'amministrazione o del Comitato, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario. La decadenza sarà pronunziata dal Consiglio di amministrazione, ad iniziativa del presidente sarà provveduto alla sostituzione.

Non possono prendere parte alle riunioni degli organi amministrativi quei membri che abbiano comunque interesse negli argomenti in trattazione.

TITOLO III

Comitato.

Art. 16.

Il Comitato si compone del presidente, del vicepresidente, di due consiglieri e del direttore generale.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Tutti i consiglieri in carica si avvicendano nel corso dell'anno con turno mensile.

Art. 17.

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria nei limiti fissati dal Consiglio d'amministrazione ed esercita tutti i poteri che gli venissero delegati dal Consiglio d'amministrazione.

b) esprime, quando richiesto dal presidente, il suo parere sulle proposte e sugli argomenti da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Le facoltà ed i poteri attribuiti al Comitato vengono esercitati nei riguardi di tutti i servizi, uffici e sezioni dell'Istituto ivi compresi la Sezione credito fondiario, i servizi di esattoria, ricevitoria e Cassa provinciale, e di ogni ente amministrato dall'Istituto stesso, salvo, per quest'ultimo caso, contraria deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 18.

Il Comitato si aduna ordinariamente ogni settimana ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario oppure uno dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

TITOLO IV

Presidente.

Art. 19.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell'Istituto ivi compresi la Cassa di risparmio di Gorizia, la Sezione credito fondiario, i servizi esattoriali di cassa e di ricevitoria provinciale, ed ogni altro ufficio, sezione od ente gestiti ed amministrati dalla Cassa medesima, anche se in forma autonoma, come pure ogni ente, azienda, ed istituto rappresentato dalla Cassa medesima o cui la Cassa partecipa, in ogni sua funzione nessuna esclusa ed in ogni rapporto amministrativo, in giudizio e nella stipulazione dei contratti.

Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato, le eventuali Commissioni consultive e di sconto.

Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi dell'Istituto.

Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e quando lo ritenga opportuno ha facoltà di sospendere la deliberazione su oggetti all'ordine del giorno rinviandola ad altra adunanza.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà adottare qualsiasi deliberazione, sottoponendo poi le decisioni in questione, per la ratifica, alla prossima riunione del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente, anche per la Sezione di credito fondiario, alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi alle surrogazioni a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni degli atti di pignoramento, alla liberazione e cancellazione di vincoli di ogni specie sempre quando il credito dell'Istituto sia interamente estinto, e tutto ciò senza bisogno di apposita deliberazione.

Il presidente consente altresì alla cancellazione delle trascrizioni degli atti di pignoramento eseguiti ad istanza dell'Istituto quando il credito dell'Istituto si trovi al corrente, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi a seguito dell'avvenuto pagamento di acconti o di avvenuta soddisfacente sistemazione del credito.

E' di competenza del presidente la restituzione di titoli, pegni, cauzioni, ecc., costituenti garanzia di operazioni dell'Istituto quando il credito relativo sia estinto e ciò senza bisogno di apposita deliberazione. Tale facoltà può dal presidente essere delegata al direttore generale con propria deliberazione.

In assenza od in caso di impedimento del presidente ne adempie tutte le funzioni e lo sostituisce con tutti i poteri il vicepresidente ed in assenza, od in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano in carica, ed in caso di parità, di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente stesso.

TITOLO V

Collegio sindacale.

Art. 20.

Presso l'Istituto funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Due dei sindaci sono nominati dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, il terzo dall'Amministrazione provinciale di Gorizia.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili. Essi debbono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato.

Ai sindaci spetta un corrispettivo da determinarsi annualmente dal Consiglio d'amministrazione tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia oltre al rimborso delle spese di viaggio e trasferta.

Valgono per i sindaci le stesse incompatibilità stabilite dalla legge e nel presente statuto per i componenti il Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

Direttore generale e personale.

Art. 21.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo alle adunanze del Consiglio d'amministrazione ed ha diritto di far inserire a verbale le sue dichiarazioni di voto: partecipa inoltre, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato, delle Commissioni di sconto e di quelle consultive eventualmente costituite.

Il direttore generale istruisce gli affari dell'Istituto e provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi firmando gli atti relativi: firma la corrispondenza ordinaria, le quietanze di ogni genere comprese quelle emesse da qualsiasi pubblica amministrazione, le quietanze e le girate delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi da qualsiasi amministrazione, ente od ufficio, pubblici o privati, i verbali delle adunanze degli organi amministrativi ed ogni dichiarazione o provvedimento dell'Istituto. Compie, anche

di sua iniziativa, gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando, in tal caso, il presidente. Compie infine ogni atto e firma ogni provvedimento nell'ambito delle facoltà e dei poteri conferitigli dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, dal Consiglio d'amministrazione, o dal presidente di esso.

Art. 22.

Il direttore generale è il capo di tutte le gestioni e di tutti i servizi ed uffici dell'Istituto, nonchè di tutto il personale che, a suo giudizio, può spostare nei vari settori dell'Istituto medesimo e, sentito il presidente, da sede a sede.

Il direttore generale deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, sulle promozioni e sul trattamento economico del personale, nonchè in genere su tutti i provvedimenti, riguardanti il personale stesso.

In caso di assenza od impedimento del direttore-generale, le sue funzioni vengono assunte dal vicedirettore generale. In caso di vacanza del posto relativo, oppure in caso anche di sua assenza od impedimento, le modalità per la temporanea sostituzione del direttore generale vengono determinate dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova della assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Il direttore generale può, previa autorizzazione del Consiglio, delegare alcuni incarichi o facoltà di cui è investito anche ad altri dirigenti od a funzionari od a impiegati dell'Istituto, con le modalità, cautele e nei limiti che saranno dal Consiglio stesso stabiliti.

Art. 23.

In appositi regolamenti vengono stabiliti diritti e doveri del personale.

Art. 24.

E' fatto divieto al personale di contrarre obbligazioni passive con l'Istituto, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente dell'Istituto venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio d'amministrazione dovrà fissare, il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone i competenti organi di vigilanza.

E' tuttavia consentito al personale di assumere prestiti verso cessione di quota parte dello stipendio ai sensi di legge e di regolamento.

E' fatto divieto al personale dipendente di assumere incarichi o di fare parte di Commissioni a carattere fiscale, tributario dello Stato e di enti pubblici locali, nell'ambito del territorio in cui opera l'Istituto.

TITOLO VII

Depositi fruttiferi.

Art. 25.

La Cassa accetta in deposito fruttifero a partire da L. 100 le somme che le vengono affidate: nei depositi a piccolo risparmio speciale il versamento minimo iniziale è fissato in L. 50.

Art. 26.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere libretti a risparmio delle seguenti categorie:

a) nominativi;

b) nominativi ma pagabili al portatore;

c) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome o di un motto).

I libretti nominativi possono essere:

1) di piccolo risparmio speciale;

2) di piccolo risparmio libero;

3) di risparmio libero illimitato;

4) di risparmio vincolato a termine.

I libretti nominativi ma pagabili al portatore possono essere:

1) di piccolo risparmio libero;

2) di risparmio libero illimitato;

3) di risparmio vincolato a termine.

I libretti al portatore possono essere:

1) di piccolo risparmio libero;

2) di risparmio libero illimitato;

3) di risparmio vincolato a termine.

Art. 27.

La Cassa di risparmio accetta depositi delle categorie elencate all'articolo precedente ed inoltre:

1) contro buoni fruttiferi;

2) in conto corrente.

Art. 28.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto a norma delle disposizioni interne dell'Istituto.

Art. 29.

Il credito iscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante ed, in ogni caso, col consenso del titolare e col gradimento dell'Istituto. Può altresì essere sottoposto a vincolo con ordinanza, decreto o sentenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 30.

Il libretto nominativo ma pagabile al portatore è considerato libretto al portatore nei rapporti con l'Istituto e pertanto i rimborsi possono essere effettuati al portatore del libretto stesso, che ne è considerato legittimo proprietario.

Ove però sia stato notificato all'Istituto il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità vigenti per i libretti nominativi.

Art. 31.

I rimborsi sui libretti al portatore (anche con la indicazione di un nome o di un motto) vengono effettuati al presentatore del libretto senza alcuna responsabilità per l'Istituto.

Art. 32.

Il tasso di interesse che l'Istituto corrisponde sui depositi delle varie specie, le modalità che regolano le operazioni di versamento e di prelievo, di capitalizzazione degli interessi, i limiti massimi di deposito fruttifero, di disponibilità, le valute ed ogni altra condizione vengono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione con la osservanza delle disposizioni e norme che disciplinano tali materie. L'interesse sui depositi affidati alla Cassa viene corrisposto al netto della imposta di ricchezza mobile, e decorre dal primo giorno non festivo susseguente al giorno del versamento.

Le somme prelevate cessano di essere fruttifere dal giorno non festivo antecedente alla data del rimborso ed a quello del regolare preavviso da darsi in relazione ai limiti massimi di disponibilità vigenti per le varie categorie di depositi.

Gli interessi vengono capitalizzati al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla rispettiva registrazione nel libretto.

Le unità di lira rimangono infruttifere.

Con avviso al pubblico da affiggersi nei locali dell'Istituto verranno comunicate le variazioni nella misura degli interessi e le modifiche di ogni a[illegible] condizione e norma, anche se riportate a stampa sui libretti emessi, variazioni e modifiche che in tal modo, senza bisogno di altre comunicazioni, si intendono di pieno effetto nei confronti dei depositanti.

Art. 33.

I libretti debbono essere normalmente presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi maturati e per il controllo con il relativo conto tenuto dall'Istituto nei suoi registri.

Art. 34.

Nello stesso giorno non può avere luogo, di regola, che una sola operazione o di deposito o di rimborso nel medesimo libretto.

Art. 35.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazioni sugli stessi delle somme prelevate, nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Tutte le annotazioni sui libretti, che vengono riportate anche nei registri della Cassa, debbono essere firmate da chi eseguisce l'operazione e fanno così piena prova nei rapporti fra Istituto e depositante e costituiscono titoli di scarico a favore della Cassa medesima.

Per i pagamenti che la Cassa effettua per incarico del depositante i prelievi si effettuano anche senza la presentazione

del libretto. In tali casi costituiscono titolo di scarico le quietanze rilasciate da chi di ragione in dipendenza all'effettuato pagamento.

Art. 36.

Le opposizioni al rimborso di somme depositate su libretti a risparmio sono valide soltanto se fatte in conformità all'art. 27 del testo unico sulle Casse di risparmio di cui al regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni, innovazioni e integrazioni.

Art. 37.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti si applicano le disposizioni del regio decreto 27 maggio 1909, n. 437, e delle eventuali successive norme innovatrici, modificatrici od integratrici.

Tuttavia, nei casi predetti e per libretti non eccedenti il limite di L. 5000, fissato col decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1367, o l'eventuale diverso limite che venisse determinato con successive norme innovatrici o modificatrici, il Consiglio d'amministrazione potrà prescindere dalle formalità ordinarie e stabilire a quali condizioni e contro quali eventuali garanzie possa essere provveduto al rilascio del duplicato del libretto distrutto, sottratto o smarrito.

Art. 38.

Cessano di essere fruttiferi quei libretti sui quali durante un quinquennio, non sia stata eseguita alcuna operazione di deposito o di ritiro od annotazioni di interessi.

Dallo scadere del quinquennio decorre il termine della prescrizione del credito.

Depositi a risparmio ordinario ed a piccolo risparmio.

Art. 39.

I rimborsi vengono concessi con la osservanza dei termini di preavviso stabiliti dal Consiglio d'amministrazione in armonia con le disposizioni vigenti in materia.

La Direzione può autorizzare i rimborsi in termini più brevi di quelli fissati, od anche a vista, per qualunque somma, applicando però la perdita di valuta corrispondente al periodo di mancato preavviso.

Depositi a piccolo risparmio speciale.

Art. 40.

I libretti a piccolo risparmio speciale sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed agli enti appartenenti ad una delle categorie contemplate dalle disposizioni e norme che disciplinano tale materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero, nonchè tutte le altre modalità relativi ai depositi di questa specie, restano pure regolate dalle predette disposizioni e norme di carattere generale eventualmente integrate con provvedimenti del Consiglio d'amministrazione.

Quando risulti che i titolari di libretti di questa specie abbiano cessato di appartenere ad una delle categorie di cui sopra, essi perderanno il diritto all'interesse di favore. Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario.

In caso di decesso del titolare i depositi nei libretti di questa specie passeranno, a seconda della entità dell'importo, nella categoria depositi a risparmio ordinario od a piccolo risparmio assumendo tutti i caratteri propri di tali depositi, salvo il caso che gli eredi del titolare comprovino di trovarsi nelle stesse condizioni che giustificarono l'emissione del libretto a favore del titolare.

Art. 41.

L'ammontare complessivo del credito iscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale non potrà superare un decimo dell'ammontare totale dei depositi effettuati a qualsiasi titolo presso la Cassa, computato in base alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, debitamente approvato.

Depositi vincolati a tempo.

Art. 42.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello corrisposto sui depositi a risparmio libero. La misura di tale interesse è determinato dal Consiglio d'amministrazione in armonia con le disposizioni superiori vigenti in materia.

Il Consiglio d'amministrazione determinerà inoltre il trattamento da applicarsi in caso di versamenti successivi a quello iniziale in libretti di questa categoria.

Art. 43.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta al 31 dicembre di ogni anno.

Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del vincolo il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà rinnovato per eguale periodo.

I prelevamenti anticipati su depositi vincolati anche ad estinzione sono condizionati all'osservanza delle disposizioni stabilite dal Consiglio d'amministrazione in conformità con le norme vigenti in materia.

Buoni fruttiferi.

Art. 44.

La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Depositi in conto corrente.

Art. 45.

La Cassa accetta depositi in conto corrente, o di altra natura, ed anche sotto forma di conti di corrispondenza, con la osservanza delle norme vigenti in materia.

Tali operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Art. 46.

Il correntista può disporre delle somme a suo credito mediante assegni forniti dalla Cassa e, previ accordi speciali, anche con lettera od ordini scritti di utilizzo.

La misura massima della somma rimborsabile a vista ed i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori sono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione in conformità con le norme vigenti in materia.

Può essere consentito dalla Direzione della Cassa il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando però la perdita di valuta per il periodo di mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, le norme enunciate relativamente ai depositi a risparmio in quanto non incompatibili od in contrasto con quelle enunciate per i depositi in conto corrente.

TITOLO VIII

Impieghi.

Art. 47.

I capitali amministrati dall'Istituto sono impiegati nei modi seguenti:

1) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, e sugli altri titoli sui quali le casse di risparmio possono compiere operazioni del genere a sensi delle vigenti disposizioni;

2) in acquisto di titoli di cui al n. 1;

3) in sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui al n. 1;

4) in operazioni cambiarie e su titoli di credito all'ordine;

5) in operazioni di credito fondiario a mezzo della speciale Sezione;

6) in mutui o pegni di crediti assistiti da garanzia ipotecaria, acquisti di crediti ipotecari per subingresso;

7) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici, da titoli di cui al n. 1), da cambiali, da chirografaro assistito da fideiussioni personali, o, nel limite di L. 3.000.000 complessive per ciascuna persona, ditta o società e per la durata di mesi sei, dalla sola obbligazione chirografaria del correntista.

8) in mutui agrari fondiari ad invalidi di guerra rurali a norma dei regi decreti 19 giugno 1934, n. 1125 e 1° luglio 1925, n. 1143;

9) in mutui per la costruzione di case popolari ed economiche, secondo le disposizioni di leggi vigenti;

10) in mutui e conti correnti chirografari a Provincie, a Comuni, a loro consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad enti morali collettivi, con garanzia di delegazioni sulle sovraimposte e sugli altri cespiti accettabili dalla Cassa depositi e prestiti;

11) in anticipazioni di cassa ed in sovvenzioni provvisorie ad enti per i quali l'Istituto disimpegni regolare servizio di esattoria, di tesoreria o di cassa, garantite da vincolo sulle loro entrate;

12) in acquisto di crediti liquidi ed esigibili verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, e sconte di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di leggi e convenzioni;

13) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di beni mobili aventi valore commerciale, di fedi di deposito e di note di pegno emesse da istituti o da magazini generali, regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione, nonchè sopra pegno di libretti di depositi purchè non vincolati; di buoni fruttiferi emessi da aziende di credito di prima importanza, di polizze di assicurazione sulla vita emesse da società ed istituti nazionali di notoria sicura solvibilità;

14) in prestiti a dipendenti di pubbliche amministrazioni, garantiti da cessione di parte dello stipendio, in conformità alle leggi vigenti, con le norme e le cautele che saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione;

15) in sovvenzioni contro pegno di oggetti preziosi e non preziosi secondo le vigenti disposizioni sul credito pignoratizio;

16) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni, e in nuove costruzioni;

17) in partecipazioni ad istituti od a enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

18) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, istituti regionali di credito agrario e di credito fondiario, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, nonchè altre importanti aziende di credito;

19) in finanziamenti per crediti derivanti da esportazioni secondo le modalità e le norme vigenti;

20) in ogni altro impiego consentito alle casse di risparmio da leggi speciali o autorizzato da organi superiori, anche se non previsto nel presente statuto.

Art. 48.

Per le anticipazioni ed i riporti di cui al n. 1) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio: per le anticipazioni lo scarto stesso non potrà essere inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di beni mobili di cui al n. 13) parte prima, dell'articolo precedente, non deve superare i 2/3 del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un periodo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Se durante il termine stabilito o prorogato per le operazioni di questa specie, il valore dei titoli o delle merci dati in pegno subisse una diminuzione che riducesse della metà la differenza risultante fra il valore di detti titoli o merci e l'ammontare del credito aperto, il debitore dovrà entro cinque giorni dall'avviso scritto che gliene sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale della anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora alla scadenza dell'operazione, oppure, nel caso previsto al comma precedente, nel termine dei cinque giorni dall'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto od in parte i titoli o le merci depositate. La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario o di un pubblico mediatore.

La procedura suindicata non esclude o sospende gli altri modi di esecuzione dei quali può valersi la Cassa, come pure la omissione della procedura medesima non comporta alcuna responsabilità per la Cassa, nè menoma le sue ragioni di credito o di privilegio nè il suo diritto di agire, per il recupero del suo credito, nelle altre forme previste dalla legge.

Effettuata la vendita dei titoli o delle merci, la Cassa preleverà sul ricavo l'ammontare totale del suo credito per capitale, interessi, spese ed accessori od il residuo eventuale rimarrà infruttifero presso la Cassa stessa a disposizione del titolare, cui ne è dato avviso. Nel caso in cui dall'alienazione la Cassa non ricavi quanto complessivamente le spetta il debitore rimane tenuto a pagarle il rimanente ed in difetto la Cassa agirà in via giudiziale per il recupero del residuo scoperto.

I titoli e le merci date in pegno o sui quali si sieno date anticipazioni, garantiscono qualsiasi ragione, diritto o credito che nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno spetti all'Istituto anche in dipendenza di altre operazioni, per cui sarà in facoltà dell'Istituto medesimo di trattenere tali titoli o tali merci fino all'estinzione di ogni rapporto con chi concesse il pegno.

La Cassa di risparmio si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli sia che esse riflettano l'ammortamento dei titoli stessi, ovvero il conferimento di premi od altro.

Art. 49.

Le operazioni cambiarie e su titoli di credito all'ordine possono avere la forma di sovvenzione o di sconto.

Ogni cambiale (o titolo di credito all'ordine) deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Possono essere effettuate operazioni su cambiali ad una sola firma:

1) quando le operazioni medesime siano validamente assistite da ipoteca o da pegno o da cessione della provvista o da cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni: in tale ultimo caso la cessione dev'essere validamente effettuata e notificata all'amministrazione debitrice;

2) quando trattasi di piccolo credito al commercio, alla industria ed all'artigianato secondo le norme speciali vigenti in materia e semprechè il richiedente abbia i necessari requisiti di solvibilità, moralità e correttezza;

3) quando trattasi di credito agrario e con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in tale materia.

Eccezionalmente quando si tratti di nominativi di indiscussa e sicura solvibilità e nel limite di L. 3.000.000 complessivamente per ciascuna persona, ditta od ente, la Cassa potrà ammettere nelle operazioni cambiarie e nei conti correnti cambiali con una sola firma, nonchè concedere aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista o contro fidejussione di terzi.

La somma globale delle operazioni di cui al comma precedente non potrà superare il sei per cento dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà superare i sei mesi.

La Cassa potrà però scontare cambiali con scadenza fino a dodici mesi dalla data di presentazione, emesse da ditte ed aziende che effettuano vendite di merci o di prodotti con pagamento rateale e con il patto di riservato dominio.

E' in facoltà della Cassa di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, ed, eccezionalmente, senza decurtazione.

Il fido da concedersi al uno stesso obbligato non può superare il limite prescritto dalle disposizioni legislative vigenti, eccettuate le operazioni interamente e validamente assistite da garanzia reale oppure non considerate come soggette al limite predetto dalle disposizioni dei superiori organi di vigilanza.

La Cassa avrà facoltà di chiedere caso per caso agli organi predetti la autorizzazione ad effettuare operazioni di fido eccedenti il limite prescritto.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia le norme stabilite per i mutui ed i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare normalmente i cinque anni, salvo proroga da accordare di anno in anno per un ulteriore periodo massimo di altri cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie rimarrà ferma ed operativa di effetti giuridici sino alla estinzione delle cambiali relative, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni. Nel caso siano state effettuate decurtazioni, la Cassa potrà concedere riduzioni parziali dell'ipoteca nell'ammontare che sarà determinato dalla Cassa stessa a suo esclusivo giudizio.

Art. 50.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera o può operare l'Istituto, che abbiano un valore

almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di dare un reddito riconosciuto dall'Istituto stesso come certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Potranno altresì concedersi mutui e conti correnti ipotecari con ipoteche di primo grado anche a peso di immobili posti parte nella zona di competenza dell'Istituto e parte fuori di detta zona, anche se i debitori risiedano fuori zona, purchè la maggior parte dei beni sia sita entro la zona di competenza dell'Istituto stesso. In questo caso, per la determinazione del valore dei beni entro e fuori la sua zona di competenza agli effetti della facoltà di concedere il mutuo o il conto corrente ipotecario, l'Istituto potrà prendere per base l'ammontare del tributo diretto verso lo Stato gravante sugli immobili, oppure avvalersi di stime redatte da periti di fiducia della Cassa.

L'Istituto potrà altresì estendere su beni siti fuori della zona di sua competenza l'ipoteca già iscritta su beni siti entro tale zona, quando ravvisi la necessità di aumentare le garanzie reali già in essere.

Per la determinazione del valore degli immobili agli effetti dell'ammontare massimo del mutuo o fido in conto corrente concedibile, l'Istituto si avvarrà sempre di periti di sua fiducia.

I fabbricati ed i boschi offerti in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso compagnie e società benevise all'Istituto, e nelle relative polizze dovrà inserirsi sempre l'annotazione di vincolo a favore dell'Istituto.

Le stesse norme valgono anche per i pegni ed acquisti per via di cessione di crediti ipotecari nonchè per i mutui fondiari della speciale Sezione di credito fondiario.

Tutte le garanzie reali assunte dall'Istituto per determinate operazioni si intendono estese a qualsiasi altro credito che l'Istituto vanti o possa vantare successivamente verso lo stesso debitore.

Art. 51.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti normalmente mediante rate fisse, di ammortamento e in un periodo massimo di venti anni.

Eccezionalmente potranno essere concessi mutui ipotecari con restituzione in unica soluzione della somma mutuata: in questo caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni, salvo proroga di anno in anno, concedibile ad esclusivo giudizio dell'Istituto, ed in via di eccezione, per non più di un altro quinquennio, previo accertamento tecnico della capienza della somma mutuata nel valore cauzionale dell'immobile ipotecato, accertamento da eseguirsi anteriormente alla concessione della prima proroga. Il mutuatario sarà tenuto a regolare semestralmente gli interessi, diritti ed accessori e semetralità anticipate, pena la decadenza in caso di mancato pagamento anche di una sola semestralità entro i cinque giorni dalla scadenza, dal beneficio del termine di restituzione della somma mutuata.

La durata dei conti correnti ipotecari non potrà eccedere gli anni cinque, salvo proroghe eventuali accordabili dall'Istituto per la ulteriore durata massima di un altro quinquennio, con le stesse modalità stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari restituibili con unico pagamento.

I mutui e conti correnti ipotecari potranno altresì essere garantiti con ipoteca di 1° grado su natanti di proprietà di persone, società ed enti residenti nella zona in cui opera o può operare l'Istituto, e che abbiano un valore almeno quadruplo della somma da concedersi a prestito.

Il valore cauzionale dovrà essere accertato da un tecnico di fiducia della Cassa.

I natanti costituiti in garanzia debbono essere assicurati, per tutta la durata della operazione, contro tutti i rischi, presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Cassa mutuante.

I mutui garantiti con ipoteca su natante debbono essere estinti nel termine massimo di tre anni, e in rate semestrali anticipate oppure in unica soluzione.

I conti correnti garantiti con ipoteca su natante debbono essere normalmente estinti entro un anno dalla erogazione del prestito, ma possono essere prorogati di anno in anno, previa adeguata riduzione del fido, in modo che la loro durata complessiva non superi gli anni tre.

E' applicabile anche ai mutui e conti correnti rimborsabili in unica soluzione e garantiti da ipoteca su natanti la norma di cui al precedente comma secondo sulla decadenza del beneficio del termine in caso di mancato pagamento, entro i cinque giorni dalla scadenza, delle semestralità antecipate comprensivo di interessi diritti ed accessori.

Art. 52.

La somma complessiva da impiegarsi in mutui e conti correnti ipotecari, in operazioni di credito ipotecario, in mutui agrari fondiari ad invalidi di guerra rurali e per la costruzione di case popolari non deve eccedere il 15 % (quindici) dei capitali (patrimonio e depositi) amministrati dalla Cassa.

La somma complessiva da impiegarsi in mutui e conti correnti chirografari a corpi morali ed enti pubblici, per l'acquisto di crediti verso lo Stato, verso la Provincia e verso i Comuni, nonchè in operazioni di sconto di annualità corrisposte dallo Stato od aziende statali non deve eccedere il 20 % dei capitali amministrati dalla Cassa.

E' però consentito al Consiglio di amministrazione di variare i limiti di cui alle percentuali indicate nel presente articolo, fermo comunque il limite massimo complessivo del 35 % per gli impieghi sopra enunciati.

I mutui chirografari a corpi morali ed enti pubblici debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata di tali operazioni non può eccedere gli anni venti.

Qualora il mutuo dovesse essere estinto anticipatamente la Cassa potrà richiedere il pagamento, all'atto della estinzione, da parte dell'ente debitore, degli interessi di un anno sul capitale residuo al tasso stabilito nel contratto.

Art. 53.

La somma complessiva da impiegarsi in partecipazioni ad istituti ed enti di cui all'art. 47, punto 17, del presente statuto non potrà eccedere, in ogni casi, il 5 % dei capitali amministrati dalla Cassa.

Per la determinazione dell'ammontare dei capitali amministrati agli effetti del presente articolo o di quello precedente, sarà presa per base la media dei sei mesi precedenti a quello nel quale l'operazione viene deliberata.

TITOLO IX

Credito su pegno.

Art. 54.

La Cassa di risparmio è autorizzata ad effettuare operazioni di crediti su pegno a sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 12 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, con la osservanza delle disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1938, n. 745, nel regolamento 25 maggio 1939, n. 1279, e successive norme innovatrici o modificatrici.

La Cassa concede prestiti su pegni di:

a) oggetti preziosi d'oro, d'argento, pietre preziose, metalli nobili in genere;

b) biciclette, motociclette, macchine da scrivere e da cucire, tessuti, biancheria e cose mobili in genere in buono stato di conservazione che abbiano un valore reale, reperibile e duraturo, salvo le esclusioni qui di seguito indicate.

Non sono accettati in pegno i commestibili e liquidi di qualsiasi specie, gli arredi di vestiario e di equipaggiamenti militare od equiparati, abiti religiosi, paramenti sacri, oggetti di culto, armi, bandiere, monete aventi corso legale, le cose fragili di facile deperimento o voluminose, o troppo pesanti, infiammabili, esplodenti, gli oggetti non puliti e quelli non in buono stato di conservazione.

La Cassa può sempre rifiutare la concessione di prestiti quando ha motivo di ritenere, a suo giudizio discrezionale, che le cose offerte in pegno siano di dubbia od illegittima provenienza.

E' in facoltà dell'Amministrazione di fissare il numero dei pegni che una persona può fare in una unica giornata.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

Art. 55.

I prestiti non possono essere inferiori a L. 100 nè superiori a L. 2.000.000.

I prestiti eccedenti le L. 50.000 debbono essere, caso per caso, autorizzati dal direttore generale.

I prestiti su pegno sono concessi per il periodo massimo di un anno: però i prestatari possono, in qualunque momento, ritirare gli oggetti dati in pegno. In tal caso la Cassa applica gli interessi ed i diritti fissi commisurati alla durata della operazione, con un minimo computato su di un trimestre.

In ogni caso il ritiro delle cose date in pegno è subordinato al preventivo rimborso della somma avuta in prestito ed al pagamento degli interessi maturati, diritti e competenze accessorie.

I prestiti non possono essere concessi per importo superiore ai quattro quinti del valore di stima fissato dal perito della Cassa, quando trattasi di oggetti preziosi, e superiori ai 2/3 del valore medesimo quando trattasi di oggetti non preziosi.

E' in facoltà del pignorante di chiedere il prestito per una somma inferiore a quella accordabile secondo le norme del comma precedente, ma però mai inferiore alla metà del valore di stima.

Art. 56.

Alla scadenza del prestito, ed anche un mese prima, ma non per più di tre volte il prestatario può richiedere e la Cassa ha facoltà di concedere la rinnovazione della sovvenzione.

La rinnovazione è subordinata alle seguenti condizioni
che il presentatore della polizza di pegno paghi preventivamente gli interessi e gli altri diritti dovuti;
che la cosa data in pegno sia assoggettata a nuova stima da eseguirsi dallo stimatore della Cassa;
che il portatore della polizza paghi alla Cassa anche le eventuali differenze in meno fra l'importo già concesso in prestito e quello concedibile in seguito alla nuova stima.

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del prestito senza che esso sia rimborsato o rinnovato, gli oggetti dati in pegno vengono offerti in vendita all'asta pubblica.

Art. 57.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia (regio decreto 27 maggio 1909, n. 437, e successive modifiche ed integrazioni).

Tuttavia, quando la polizza distrutta, sottratta o smarrita sia stata rilasciata per sovvenzione non superiore alle L. 5000 il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa, dopo aver disposto l'annotazione di fermo del pegno e la pubblicazione relativa nei locali dell'Istituto, ha facoltà di rilasciare, eventualmente contro adeguate garanzie, il duplicato dopo decorsi sessanta giorni dalla annotazione e pubblicazione sopra indicate, e purchè non siano intervenute opposizioni nelle forme di legge.

Il predetto limite di L. 5000 si intenderà elevato, in caso di aumenti disposti con particolari provvedimenti di legge, fino al nuovo limite che nei provvedimenti stessi sarà stato fissato.

Art. 58.

La polizza è titolo al portatore.

La Cassa riconosce quindi chi presenta la polizza quale esclusivo proprietario degli oggetti dati in pegno e non accetta, nè assume responsabilità verso i terzi per eventuali cessioni o per qualsiasi commercio delle polizze da essa Cassa emesse.

Nel caso che la cosa data in pegno vada perduta, distrutta o smarrita in modo da non potersi più ritrovare, ove ciò avvenga per caso fortuito od in conseguenza di furto a mano armata, saccheggio, asportazione abusiva, invasioni od altri casi di forza maggiore, o comunque non imputabili a negligenza della Cassa, non si farà luogo al alcun risarcimento di danni.

Tuttavia l'Amministrazione giudicherà se debba o meno richiedere la restituzione del prestito.

Le norme per la emissione delle polizze e le caratteristiche di esse, per la conservazione delle cose date in pegno, sulla misura degli interessi e diritti fissi, sulle responsabilità e cauzioni degli stimatori, sulle aste pubbliche, sulle vendite per offerte segrete ed a trattative private, sulle entità del risarcimento dei danni quando ammesso, e quant'altro riguarda le operazioni di credito su pegno sono determinate in apposito regolamento in armonia con le disposizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO X.

Credito fondiario.

Art. 59.

La Cassa effettua operazioni di credito fondiario, mediante la propria speciale Sezione di credito fondiario, ai termini del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 256, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 1088, ed in conformità alle disposizioni del testo unico sul credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, del relativo regolamento 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni, integrazioni ed innovazioni, quale continuatrice del cessato Istituto di credito fondiario del Friuli orientale, incorporato in base al succitato regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 256, convertito nella surrichiamata legge 3 giugno 1938, n. 1088.

Detta Sezione è autorizzata a continuare l'esercizio del credito fondiario nel territorio in cui operava il predetto incorporato Istituto, in base alla legge 16 novembre 1939, n. 1797.

Il patrimonio della Sezione di credito fondiario costituito come enunciato all'art. 4 può essere elevato con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Detto patrimonio e l'ammontare degli utili da portarsi annualmente a riserva, dovranno essere investiti nei modi stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

I fondi di cui sopra e tutto il patrimonio dell'Istituto concorrono, coi valore degli immobili gravati da ipoteca iscritta a favore della Cassa di risparmio di Gorizia Sezione credito fondiario, a garantire le cartelle fondiarie emesse dalla Sezione predetta.

Art. 60.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto stabilisce le norme, condizioni e modalità per la concessione dei mutui, in armonia con le disposizioni vigenti sul Credito fondiario.

Le singole competenze per tutta la rimanente materia sono regolate dagli articoli 11, 17, 19, 21 e 22 del presente statuto.

Art. 61.

L'utile netto annuale della Sezione verrà destinato per ammontare non inferiore al 10 % ad incremento del fondo di riserva.

La rimanenza dell'utile netto annuale sarà destinato dal Consiglio di amministrazione, in armonia con le disposizioni vigenti in materia, secondo le necessità ed opportunità dell'Istituto.

Art. 62.

La Sezione di credito fondiario potrà emettere cartelle fondiarie fino ai limiti determinati dalla legge 29 luglio 1949, n. 474, con l'osservanza delle modalità e norme in essa stabilite.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dei capitale amministrati.

TITOLO XI.

Operazioni varie.

Art. 63.

La Cassa riceve, a titolo di custodia, depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito ed oggetti preziosi e non preziosi, percependo un diritto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

La Cassa risponde degli oggetti depositati salvi i casi di forza maggiore e non oltre il valore dichiarato dal depositante ed accertato dalla Cassa stessa all'atto della costituzione del deposito.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice ed amministrata, intendendosi, per quest'ultima che la Cassa ha l'obbligo di osservare nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza.

Art. 64.

La Cassa può concedere in locazione cassette di sicurezza con le modalità ed alle condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione, in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 65.

L'Istituto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può:

1) assumere servizi di ricevitoria e di cassa e tesoreria provinciali e servizi di esattoria, tesoreria e cassa di Comuni o Consorzi, enti morali, società, associazioni, istituzioni;

2) assumere servizi reciproci di corrispondenza e di rappresentanza dell'Istituto di emissione, di altre casse di risparmio, aziende od istituti di credito, istituti di previdenza ed emettere assegni per conto di altre casse di risparmio o di altri istituti di credito;

3) assumere inoltre servizi di corrispondenza con primari nominativi, ditte ed enti;

4) effettuare per incarico di depositanti o correntisti o terzi in genere pagamenti di imposte, tasse, tributi, canoni, ecc.;

5) effettuare operazioni di incasso e pagamento per conto di terzi, con le opportune garanzie;

6) eseguire operazioni di cambio di valute e divise estere;

7) eseguire per conto di terzi, previa copertura od adeguata garanzia, operazioni di borsa, ed in particolare acquisti e vendite di titoli, valori e valuta estera;

8) prestare fideiussioni e avalli di ogni genere, altre garanzie per conto terzi, costituire depositi cauzionali nell'interesse di terzi, controgarantendosi sopra titoli di cui all'art. 47, punto 1), e con pegno o cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni, o con cambiale munita di una o più firme di notoria solvibilità, ovvero con semplice chirografo quando trattasi di nominativi di assoluto riposo, con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 49;

9) gestire ed amministrare patrimoni, sia per conferimento degli aventi diritto che dall'autorità giudiziaria, in armonia con le norme di legge vigenti;

10) gestire uffici di viaggi e turismo, ed istituzioni ed enti di carattere economico nei casi consentiti da leggi o regolamenti speciali o su particolare autorizzazione degli organi di tutela e vigilanza;

11) riscontare le cambiali del proprio portafoglio, contrarre anticipazioni e riporti passivi, vendere i titoli di proprietà, depositarli a cauzione di servizi, cedere propri crediti ed in genere compiere le operazioni passive necessarie alla provvista dei fondi;

12) subordinatamente alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia, potrà l'Istituto essere incluso nell'albo delle aziende di credito autorizzate a rilasciare i benestare bancari per il commercio con l'estero ed a vistare i moduli valutari e compiere in genere operazioni connesse con il commercio medesimo, sempre contro adeguata copertura o garanzia;

13) potrà istituire magazzini generali per prodotti agricoli previa autorizzazione, caso per caso, da parte degli organi competenti;

14) compiere infine tutte le operazioni ed effettuare tutti i servizi che per legge o per disposizioni di organi superiori siano affidati o consentiti alle casse di risparmio, anche nel caso di operazioni o servizi non espressamente indicati nello statuto.

Il Consiglio di amministrazione determina le modalità e condizioni relative alle operazioni ed ai servizi enunciati nel presente articolo, con appositi regolamenti interni, quando necessario, con deliberazioni particolari caso per caso.

La Cassa, quale Direzione compartimentale per la provincia di Gorizia dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie in Verona, e dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie in Venezia, effettua operazioni di credito fondiario e di credito agrario in conformità alle leggi vigenti.

TITOLO XII.
Bilancio ed utili annuali.

Art. 66.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione i rendiconti circostanziati dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione, entro il mese successivo, approva i bilanci dell'Istituto ed assegna almeno i 7/10 degli utili netti di esercizio alla formazione od all'aumento dei fondi di riserva (ivi compreso il fondo di riserva federale) e non oltre i 3/10 degli utili predetti alle erogazioni di beneficenza e di pubblica utilità.

Gli utili della Sezione credito fondiario vengono destinati secondo le disposizioni contenute nell'art. 61.

Art. 67.

Quando il totale del fondo di riserva ordinario e del fondo comune di riserva federale sia giunto e si mantenga eguale, per periodo non inferiore ad un anno, almeno al decimo del totale dei depositi ricevuti dall'Istituto, per qualsiasi titolo, potrà essere destinata ad opera di beneficenza o di pubblica utilità una parte degli utili annuali anche superiori ai 3/10, ma non eccedente i 5/10 degli utili stessi.

TITOLO XIII.
Disposizioni varie.

Art. 68.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con l'Istituto, per ogni atto, affare od operazione con l'Istituto medesimo abbiano eletto domicilio presso il comune di Gorizia.

E' in facoltà dell'Istituto di esigere da coloro che contraggono obbligazioni di qualsiasi specie con l'Istituto stesso, la espressa dichiarazione scritta di elezione di domicilio presso il comune di Gorizia o presso il Comune di residenza degli interessati.

Le modalità, le condizioni, le norme generali, statutarie e regolamentari che disciplinano le operazioni, i servizi ed i conti si intendono conosciute ed accettate da tutti i contraenti ed interessati fin dall'inizio dei loro rapporti con l'Istituto ed i medesimi sono tenuti alla osservanza di tali norme condizioni e modalità anche in via contrattuale.

Tutti i diritti ed i crediti che direttamente o indirettamente l'Istituto vanti verso una persona o ditta od ente, anche se tali crediti non siano liquidi ed esigibili, e qualunque sia il momento in cui detti diritti e detti crediti sorgano o siano sorti, si intendono garantiti di pieno diritto da tutte le somme, titoli, valori, oggetti e merci di proprietà od a nome della stessa persona o ditte ed ente, comunque esistenti e costituiti in pegno od in garanzia a favore dell'Istituto medesimo.

Quando fra l'Istituto ed i suoi contraenti esistono due o più conti si ritiene che i conti stessi rappresentino un unico rapporto di debito e credito, che la compensazione relativa sia stata accettata ed approvata dal contraente fino dall'apertura dei vari conti in questione e ciò anche agli effetti della garanzia cumulativa di cui al comma precedente.

Gli interessi scaduti sulle somme dovute per qualsiasi titolo all'Istituto sono di diritto produttivi a loro volta di interessi, nella misura dell'uno per cento in più del tasso convenuto ed applicato per la operazione.

Art. 69.

L'Istituto mantiene il segreto sulle proprie operazioni e deliberazioni.

Gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e tutto il personale dipendente dall'Istituto sono tenuti alla stretta osservanza di tale obbligo.

Nei confronti dei contraenti in genere fanno piena fede i registri e libri contabili tenuti dall'Istituto ed i relativi estratti.

Art. 70.

In caso di scioglimento e di liquidazione dell'Istituto il capitale disponibile dopo saldate tutte le passività, sarà devoluto all'Amministrazione provinciale di Gorizia per l'utilizzazione di cui all'art. 5.

TITOLO XIV.
Disposizioni transitorie e finali.

Art. 71.

Il Consiglio di amministrazione in carica al momento della entrata in vigore del presente statuto resterà in funzione sino allo scadere del quinquennio dalla data della nomina per quanto concerne il presidente ed il vicepresidente e del quadriennio, sempre dalla data della nomina, per quanto riguarda gli altri consiglieri, con integrazione dei posti vacanti con scadenza eguale a quella dei consiglieri già in carica.

Le norme per tale integrazione o per quelle altre eventuali che si rendessero necessarie fino al compimento dei quadriennio saranno fissate dagli organi superiori.

Art. 72.

Una copia del presente statuto sarà sempre tenuta a disposizione del pubblico presso la sede centrale e presso ognuna delle dipendenze dell'Istituto.

Il presente statuto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: VANONI

(153)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un'area edificatoria in Mola di Bari.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 22 novembre 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Mola di Bari la donazione di un'area edificatoria della superficie di mq. 789,27 per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(156)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un'area edificatoria in Foggia.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 20 novembre 1951, l'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Foggia di un'area edificatrice della superficie di circa mq. 2500 per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(158)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione in Como.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 24 novembre 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di Como è stata autorizzata ad accettare dagli eredi Mantero di Como la donazione della somma di L. 7.500.000 per la sopraelevazione della locale Casa della Madre e del Bambino.

(160)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Punta Sabbioni-Cavallino (comune di Venezia - sez. Burano).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 22 dicembre 1951, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di ha. 344.69.30, sita nella spiaggia di Punta Sabbioni-Cavallino, riportata in catasto al foglio n. 41, mappali numeri 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29-30, 31, 32, 33, 34; al foglio n. 42, mappali 14, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90 ed al foglio n. 43, mappali numeri 26, 28, 53 del comune di Venezia, sez. Burano.

(220)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia del comune di Rocca Imperiale.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 4 gennaio 1952, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 36.150, sita nella spiaggia di Rocca Imperiale, riportata in catasto al foglio n. 33, particelle numeri 36-*a*, 50-*a* e 51-*a* del comune di Rocca Imperiale.

(221)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « La Pasianese », con sede in Pasiano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1952, la Società cooperativa « La Pasianese », con sede in Pasiano, costituita con atto 11 maggio 1947, del dott. Alberto Passannante, notaio in Pordenone, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(161)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo fra i ferrovieri, con sede in Fano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1952, la Società cooperativa di consumo fra i ferrovieri, con sede in Fano, costituita con atto in data 7 gennaio 1945 del notaio Filippo Pasqualucci, è stata sciolta ad ogni effetto di legge.

(163)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 12

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 gennaio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,91
» Firenze	624,93	» Roma	624,89
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,91	» Trieste	624,90
» Napoli	624,90	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 15 gennaio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,15
Id. 3,50 % 1902	65,20
Id. 3 % lordo	64 —
Id. 5 % 1935	94,20
Redimibile 3,50 % 1934	69,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,55
Id. 5 % 1936	90,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,75
Id. 5 % 1960	96,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 15 gennaio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,90
1 dollaro canadese	» 620,25

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Composizione della Commissione per la valutazione dei titoli prodotti dai partecipanti ai concorsi per il reclutamento straordinario di duecentotrentacinque subalterni in servizio permanente dell'Esercito, indetti con decreto Ministeriale 29 giugno 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 29 marzo 1951, n. 251, concernente la facoltà di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente nelle Armi di fanteria, artiglieria, genio e nel Servizio automobilistico dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 29 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1951, registro n. 30 Esercito, foglio n. 107, con il quale vengono banditi, per il reclutamento di duecentotrentacinque subalterni delle Armi e del Servizio automobilistico nel servizio permanente dell'Esercito:

a) un concorso per titoli a cinquanta posti di tenenti nell'Arma del genio;

b) un concorso per titoli a cinquantacinque posti di sottotenente nel Servizio automobilistico;

c) un concorso per titoli a centotrenta posti di sottotenente dei quali quarantacinque per l'Arma di fanteria, quaranta per l'Arma di artiglieria, venticinque per l'Arma del genio e venti per il Servizio automobilistico dell'Esercito;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per la valutazione dei titoli prodotti dai partecipanti ai concorsi per il reclutamento straordinario di duecentotrentacinque subalterni in servizio permanente dell'Esercito, di cui al decreto Ministeriale 29 giugno 1951, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Generale di brigata in servizio permanente Fioravanti Evaristo.

Membri:

Colonnello di fanteria in servizio permanente Moscardelli Giuseppe;

Colonnello di artiglieria in servizio permanente Miranda Domenico;

Colonnello del genio in servizio permanente Mancuso Salvatore;

Colonnello nel Servizio automobilistico in servizio permanente Zappetti Giovanni;

Tenente colonnello di artiglieria in servizio permanente Iacarelli Pietro;

Tenente colonnello del genio in servizio permanente Trovato Salvatore;

Tenente colonnello nel Servizio automobilistico in servizio permanente Polizzi Vittorio;

Maggiore di fanteria in servizio permanente La Polla Italo;

Maggiore di fanteria in servizio permanente Barlesi Giovanni;

Maggiore di artiglieria in servizio permanente Scialino Alberto;

Maggiore del genio in servizio permanente Marini Armando;

Maggiore nel Servizio automobilistico in servizio permanente Amendolagine Michele.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il primo segretario dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Remora dott. Francesco.

Art. 2.

Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione sopraindicata è attribuito, ai sensi della legge 4 novembre 1950, n. 888, per ogni concorrente ammesso al concorso, un compenso di L. 60.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1951
Registro Esercito n. 54, *foglio n.* 186. — TEMPESTA

(239)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 6 dicembre 1951, n. 281, l'articolo 4, punto *c*), sesto comma, si intende rettificato come segue:

« per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè a norma della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età ».

(242)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.